

ALLEGATO "A" AL N. 293 DI RACCOLTA

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita un'Associazione culturale denominata "Festival Internazionale Film della Montagna, Esplorazione, Avventura 'Città di Trento'".
2. Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
3. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Art. 2

Sede

1. L'Associazione ha sede in Trento, Via S. Croce n. 67.

Art. 3

Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Scopi

1. Scopo dell'Associazione è la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, attività ed iniziative atte a favorire la diffusione e l'incremento della cultura della montagna, dell'alpinismo, dell'esplorazione e dell'avventura in uno spirito di pace e di amicizia fra i popoli, nonché la salvaguardia dell'ambiente montano.
2. Per raggiungere tale scopo l'Associazione:
 - organizza annualmente un concorso internazionale per film ispirati alla montagna nei suoi vari aspetti (alpinismo, escursionismo, spedizioni, speleologia, popolazioni e alpinismo, attività, tradizioni, usi, costumi, leggende, folclore, sport della montagna, geografia, protezione dell'ambiente, ecologia, flora, fauna), per film dedicati all'esplorazione dei continenti anche sommersi, purché intesa a rilevare attraverso il cinema, i loro originali aspetti geografici, geologici, etnici ed antropologici, anche a fine di tutela e protezione; nonché per film che esaltino le risorse umane nell'avventura condizionata dalle leggi naturali e non finalizzata alla violenza contro l'uomo e l'ambiente;
 - organizza annualmente una rassegna internazionale dell'editoria di montagna nei suoi vari aspetti (alpinismo, escursionismo, trekking, sci, ambiente naturale, archeologia, storia, economia, fenomeni sociali, cultura popolare, ecc.) articolata in vari settori editoriali (guide, manuali, studi-ricerca-documentazioni, monografie, libri fotografici, reportage, opere letterarie, bibliografie, cataloghi, ecc.) e comprendente anche le riviste, le videocassette e le cartografie;
 - acquisisce, conserva e divulga, attraverso un'apposita cineteca, materiali cinematografici ed audiovisivi sui tempi della montagna, dell'ambiente naturale e umano dell'alpinismo e dell'esplorazione, della conoscenza dei popoli e delle genti, nello spirito della pace;
 - raccoglie, conserva e divulga materiali e documenti a stampa ed iconografici attinenti ai temi sopra indicati atti a potenziarne e qualificarne l'attività, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le proiezioni dei film e ogni altra iniziativa culturale organizzata dall'Associazione sono pubbliche.
4. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 5

Concorso cinematografico

1. Per l'organizzazione del concorso cinematografico il Consiglio Direttivo predisporrà apposito regolamento.


TITOLO II

SOCI

Art. 6

Requisiti dei soci

1. Possono divenire soci enti pubblici o privati aventi scopi compatibili con quelli dell'associazione, nonché cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
2. I soci si classificano in quattro categorie:



- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: quelli che sono ammessi secondo la procedura prevista al successivo articolo 7;
- soci onorari: le persone fisiche o gli enti che abbiano conseguito speciali meriti nei riguardi dell'Associazione.
- soci sostenitori: persone fisiche o enti che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative e all'attività dell'Associazione.

Art. 6 bis
Comune di Bolzano

1. Attribuzioni specifiche sono riconosciute dal presente statuto al Comune di Bolzano in qualità di Ente socio storico.

Art. 7
Ammissione dei soci ordinari e sostenitori.

1. L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori avviene su domanda degli interessati, dietro proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti e le relative iscrizioni decorreranno a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

Art. 8
Nomina dei soci onorari

1. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, previa presentazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9
Doveri dei soci

1. L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti ad accettare le norme dello statuto sociale e della disciplina relativa, ad osservare le disposizioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nonché a partecipare alla vita associativa.
2. Per sopperire alle spese dell'Associazione, i soci fondatori e il socio Comune di Bolzano versano una contribuzione annuale, ed i soci ordinari versano una quota associativa, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea ordinaria in ragione delle necessità dell'ente.
3. I soci fondatori e il socio Comune di Bolzano concordano annualmente entro il 31 ottobre e comunque in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione l'ammontare della rispettiva contribuzione.

Art. 10
Diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, e di prendervi la parola.
2. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Art. 11
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio può venir meno:
 - a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale;
 - b) per morosità, nel caso di omesso pagamento per oltre un anno delle contribuzioni o delle quote associative dovute;
 - c) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - d) per esclusione, pronunciata per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, o per altri motivi che comportino indegnità.
2. La perdita della qualità di socio per morosità, decadenza od esclusione, è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I
ASSEMBLEA
Art. 13

Partecipazione all'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, le sue deliberazioni, purché prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti od astenuti.
2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
3. Nelle votazioni, ogni socio fondatore od ordinario ha diritto ad un voto.

Art. 14
Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva i bilanci consuntivi e preventivi e discute sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) discute e approva il piano di attività triennale presentato dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla sua nomina;
 - c) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa per i soci ordinari e la soglia per l'attribuzione della qualifica di socio sostenitore;
 - d) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti determinando il compenso di questi ultimi con le modalità di cui ai successivi articoli 18 e 26 del presente statuto;
 - e) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione, e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
 - f) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - g) delibera sull'ammissione e/o esclusione dei soci;
 - h) approva il regolamento amministrativo al quale deve attenersi il Presidente, il Direttore Artistico ed ogni altra persona coinvolta nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 15
Assemblea straordinaria


1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla proposta di modifica del presente statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dell'Associazione è convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo annuale e pluriennale e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali; essa può inoltre essere convocata per delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo di tutti i soci od almeno uno dei soci fondatori.
2. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno trenta giorni, a cura del Presidente, mediante lettera raccomandata indirizzata a tutti i soci e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da discutere.

Art. 17
Costituzione dell'Assemblea e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché vi siano entrambi i soci fondatori.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la



presenza dei due terzi dei soci, tra cui i due fondatori; in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché siano presenti entrambi i soci fondatori.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo da un'altra persona designata dagli intervenuti.

4. Il Presidente è assistito da un segretario da lui scelto nelle assemblee straordinarie che dovrà fungere da segretario al Notaio.

5. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

6. Quando non sia diversamente disposto dal presente statuto l'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti validi, purché in tale maggioranza siano compresi i voti di entrambi i soci fondatori.

7. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi di voti validi, purché in tale maggioranza siano compresi i voti di entrambi i soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà però il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ivi compresi i fondatori.

8. Delle deliberazioni dell'assemblea verrà redatto, a cura del segretario, verbale, che verrà poi sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario stesso.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Composizione e durata del Consiglio Direttivo

1. Il Direttivo è composto di dodici membri nominati dall'Assemblea, di cui tre segnalati da ciascun socio fondatore, due segnalati dal Comune di Bolzano e quattro scelti e nominati liberamente dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e decade con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. L'attività del Consiglio Direttivo, nelle more dell'elezione del nuovo esecutivo, è limitata all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione.

4. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

a) entro sei mesi dalla nomina predisporre il bilancio preventivo e il piano di attività triennali e li sottopone all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno esamina e predisporre le eventuali variazioni al piano triennale;

c) predisporre, tenuto conto delle indicazioni programmatico-finanziarie formulate dai soci fondatori e dal socio Comune di Bolzano, il bilancio preventivo pluriennale ed annuale ed il bilancio consuntivo dell'Associazione;

d) nomina il Direttore Artistico e ne stabilisce il compenso;

e) approva il regolamento e le modalità organizzative e di partecipazione al concorso cinematografico;

f) nomina i componenti la commissione di selezione del concorso cinematografico, tra persone dotate dei necessari requisiti di professionalità;

g) indice il concorso cinematografico, e ne nomina la giuria internazionale;

h) approva il programma di attività della cineteca;

i) assume e promuove, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, le altre iniziative che ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità statutarie;

l) predisporre l'eventuale regolamento interno;

m) predisporre il regolamento amministrativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

n) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

o) dà parere e delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;

p) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare, la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

q) propone all'Assemblea la nomina dei soci;

r) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;

s) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso.

t) può avvalersi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 20

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno cinque membri.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché il relativo ordine del giorno.

3. In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima della data di riunione.

Art. 21

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in difetto anche di quest'ultimo da un Consigliere designato dai presenti.

2. Le deliberazioni indicate alle lettere d), e) f) e m) dell'articolo 19 dovranno essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti, le altre deliberazioni saranno adottate a maggioranza di voti dei presenti, per alzata di mano, e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare senza diritto di voto il Direttore Artistico; funge da segretario un funzionario addetto alla segreteria del Festival.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 22

Nomina del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Art. 23

Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente:

- adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari al buon andamento dell'organizzazione;

- convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, stabilendo il giorno ed il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno;

- è il responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione ed autorizza le spese in conformità a quanto previsto dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci e secondo le procedure definite dal regolamento amministrativo. L'approvazione del piano triennale costituisce inoltre elemento indispensabile per l'autorizzazione delle spese.

- sovrintende alla organizzazione ed al buon funzionamento degli Uffici. Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

CAPO IV

DIRETTORE ARTISTICO

Art. 24

Nomina del Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall'art. 19 del presente statuto.
2. La figura del Direttore Artistico può rientrare nel piano di attività triennale proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci e da questa approvato.
3. L'incarico del Direttore Artistico cessa con la nomina di nuovo Direttore Artistico, ovvero con la fine del mandato del Consiglio Direttivo. Eventuali dimissioni del Consiglio Direttivo implicano la decadenza del Direttore Artistico.
4. La sua attività, nelle more dell'elezione del nuovo Direttore Artistico, è limitata all'adozione degli atti inerenti l'ordinaria amministrazione.
5. Il rapporto del Direttore Artistico con l'Associazione è regolato da apposito contratto.

Art. 25

Compiti del Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico:
 - compie tutti gli atti che gli vengono appositamente delegati con delibera del Consiglio Direttivo;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito al concorso cinematografico, ed all'attività ed allo sviluppo della cineteca;
 - propone al Consiglio Direttivo la nomina della giuria internazionale;
 - il Direttore Artistico ha il compito di formulare le proposte al Consiglio Direttivo, assumendo poi le relative iniziative sotto il profilo artistico, per lo svolgimento e l'incremento delle attività e delle manifestazioni, anche collaterali del Festival;
 - il Direttore Artistico, nell'ambito dei suoi compiti, può proporre al Consiglio Direttivo specifici incarichi a persone anche estranee all'Associazione proponendo al Consiglio Direttivo i relativi compensi.

CAPO V

REVISORE DEI CONTI

Art. 26

Nomina del Revisore dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti, e durano in carica tre esercizi sociali. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.
2. Per la nomina dei Revisori effettivi, ciascuno dei soci fondatori proporrà un nome, mentre il terzo Revisore e i Revisori supplenti saranno liberamente nominati dall'Assemblea.
3. I Revisori dei Conti eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

Art. 27

Compiti dei Revisori dei Conti

1. Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione annuale all'assemblea relativamente al bilancio consuntivo.
2. I Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, e di far mettere a verbale le loro osservazioni; essi potranno inoltre procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispezioni e di controllo, e potranno chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.
3. L'attività dei Revisori dei Conti deve essere riassunta su apposito libro.

TITOLO IV

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 28

Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle contribuzioni annuali, versate dai soci fondatori e dal socio Comune di Bolza-

no;

- b) dalle quote associative annuali, versate dai soci ordinari;
 - c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da sovvenzioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi.
 - e) da altri proventi derivanti dall'attività dell'ente;
2. Le contribuzioni e le quote associative di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono definite in conformità con il piano di attività triennale approvato dall'Assemblea dei Soci e dovranno essere versate entro il 30 marzo di ogni anno.
 3. Le quote versate a qualsiasi titolo dai soci non sono in nessun caso rimborsabili. E' vietata la distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma.

Art. 29

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annui ordinari e le quote di iscrizione sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
2. Il socio dimissionario e che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 30

Diritti dei soci al patrimonio sociale

1. Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

TITOLO V

NORME FINALI E GENERALI

Art. 31

Esercizi Sociali

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

1. La delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere presa dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal precedente articolo 17.
2. L'Assemblea in tal caso designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altro ente, senza scopo di lucro con finalità affini a quelle dell'Associazione.

Art. 33

Remunerazione delle cariche

1. Il Direttore Artistico ed i Revisori dei Conti avranno diritto ad un compenso annuo stabilito dal Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 33 bis

Regolamento amministrativo

1. Il Consiglio Direttivo redige il regolamento amministrativo che disciplina la gestione amministrativa dell'Associazione, definendo in particolare tutte le procedure ritenute opportune per garantire una gestione trasparente dell'Associazione ed un costante equilibrio nella gestione finanziaria ed economica.

Art. 34

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con il regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 35

Rinvio

1. Per tutto quanto non presente dal presente statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali sull'Ordinamento.

F.TO ITALO ZANDONELLA CALLEGHER

F.TO TIZIANO GREGORI (L.S.).